

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE; DECRETO 16 novembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2018, n. 275**

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018. (18A07523)

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO  
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 20 novembre 2017 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 30 novembre 2017) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2017 e valore definitivo per l'anno 2016»;

Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in

# Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

data 6 novembre 2018, prot. n. 1618494/18, dalla quale si rileva che:  
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2016 ed il periodo gennaio - dicembre 2017 e' risultata pari a + 1,1;

la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio - dicembre 2018 e' risultata pari a +1,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, -0,1 e +0,1;

Considerata la necessita':

di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2018;

di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018;

di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;

Decreta:

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2018.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 e' determinata in misura pari a +1,1 dal 1° gennaio 2019, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove compete, e sulla pensione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.